

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2194

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

CARFAGNA, FERRAIOLI

Abrogazione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente l'iscrizione nei ruoli in base ad accertamento non definitivo, e modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di pagamento del tributo in pendenza del processo tributario

Presentata il 18 ottobre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — I rapporti tra Stato e contribuente vanno rivisitati: lo impongono una pressione fiscale insostenibile, che costantemente aggrava il rapporto tra debito pubblico e PIL e i troppi ingranaggi che incidono sul contenzioso tributario. Tra questi, l'illiberale istituto del « *solve et repete* », una « pretesa » atavica, fiscale o contributiva che sia, della quale non si riesce a liberarsi. Una odiosa imposizione, che segue ad un semplice avviso di accertamento, che intacca in falsa veste di titolo esecutivo risparmi e proprietà dei contribuenti.

Un'imposizione, peraltro, efficace solo sulla carta e unicamente finalizzata ad acquisire, con ingiustificata immediatezza, gli incassi che, *sine titulo*, si pretende ven-

gano versati: lo si rileva dai *report* ufficiali, elaborati dal Ministero dell'economia e delle finanze, che ben evidenziano il divario tra il « chiesto » e il « pronunciato » o, meglio, il divario tra quanto preteso dallo Stato e dagli altri enti esattori e quanto sarà dovuto dal soccombente.

Una scelta normativa che deve essere abolita, perché dichiarata illegittima già nel 1961 (Corte costituzionale, sentenza n. 21 del 1961), ma che ancora impera a dispetto dei principi di eguaglianza e ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione), del diritto ad adire in giudizio (articolo 24 della Costituzione), della capacità contributiva (articolo 53 della Costituzione), del giusto processo (articolo 111 della Costituzione), della tutela dei diritti contro gli atti della pub-

blica amministrazione (articolo 113 della Costituzione).

Abolire l'istituto del « *solve et repete* » è, dunque – e in primo luogo – un obbligo da assolvere: sarebbe un primo indice di civiltà di un diritto tributario, rivisitato, senza danno alcuno all'indiscusso bene che va sotto il nome di « interesse fiscale » e senza rischio alcuno di depauperamento delle casse dello Stato.

Un obbligo che richiede interventi tempestivi e decisi, capaci di ridimensionare la ridondante demagogia che incombe sulle partite IVA e sui diritti dei contribuenti; di ridare nuova vita ad un'economia reale, sempre più in agonia; di ricreare la fiducia e l'affidamento dei cittadini nelle leggi dello Stato.

Mantenuto e reintrodotta in forma subdola, l'istituto del « *solve et repete* » ha resistito alla riforma tributaria del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 ed è stato applicato in modo sempre più diffuso – soprattutto negli ultimi anni, colpiti dalla grave crisi economica che ha devastato il mondo delle imprese e delle partite IVA – ai redditi e alle proprietà

private, alle micro, piccole e medie imprese, alle ditte individuali, ai professionisti, ai commercianti e agli artigiani.

Il risultato ultimo di tale situazione non poteva non confluire nella sintesi delle relazioni trimestrali sul contenzioso tributario, regolarmente pubblicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, e che si possono condensare in conclusioni che evidenziano, in maniera chiara e significativa, la prevalente soccombenza (quantificata nel 55 per cento) delle pretese avanzate dagli enti esattori.

Occorre, dunque, eliminare la provvisoria iscrizione a ruolo, in vista del pagamento di presunti debiti d'imposta non ancora accertati da alcuna commissione tributaria (prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973); e rivedere la normativa attinente alle iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi (anch'essa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973) e in materia di pagamento del tributo in pendenza del processo tributario (decreto legislativo n. 546 del 1992).

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI

Art. 1.

*(Iscrizione nei ruoli in base
ad accertamenti non definitivi)*

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è abrogato.

CAPO II

ESECUZIONE DELLE SENTENZE
DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Art. 2.

*(Pagamento del tributo
in pendenza del processo)*

1. All'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) per un terzo, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso »;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale e comunque non oltre un terzo, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Se il ricorso in appello viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della com-

missione tributaria regionale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza ».

Art. 3.

(Condanna dell'ufficio al rimborso)

1. L'articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

« Art. 69. — *(Condanna dell'ufficio al rimborso)* — 1. Se la commissione tributaria condanna l'ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze, l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15, la segreteria rilascia copia della sentenza, anche senza il relativo passaggio in giudicato, spedita in forma esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l'articolo 25, comma 2, del presente decreto ».

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalle disposizioni di cui alla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

